

LEGGE N. DCXIV RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE N. XVIII IN MATERIA DI TRASPARENZA, VIGILANZA ED INFORMAZIONE FINANZIARIA, DELL'8 OTTOBRE 2013.

7 novembre 2023

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER
LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 13 maggio 2023;
- vista la *Legge sulle fonti del diritto*, N. LXXI, del 1° ottobre 2008;
- visto il *Motu proprio* dell'8 agosto 2013 *per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione illecita delle armi di distruzione di massa*;
- vista la *Legge recante modifiche alla legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, dell'8 ottobre 2013.*, N. CCXLVII, del 19 giugno 2018;
- visto il Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano *recante modifiche alla Legge N. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell'8 ottobre 2013*, n. CCCLXXII del 9 ottobre 2020;
- vista la Legge di conversione del Decreto n. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 *recante modifiche alla legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell'8 ottobre 2013*, n. CCCXCVI, del 7 gennaio 2021;

ha promulgato la seguente

LEGGE

Articolo 1

(Modifiche alle premesse della Legge N. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Il primo allinea è sostituito con il seguente:
«-Vista la Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 13 maggio 2023».
2. Dopo l'ultimo allinea è aggiunto il seguente riferimento normativo *«-Vista la*

Legge N. DL sulle persone giuridiche, del 5 dicembre 2022».

Articolo 2

(Modifiche all'art. 1 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. All'articolo 1, n. 1, lett. d), alla fine del periodo, è aggiunto il seguente testo:
«, inclusi i servizi di pagamento e servizi di trasferimento di denaro o di valori;».
2. Al n. 3, dopo le parole *«istituto finanziario o»*, le parole *«di credito»* sono sostituite dalle parole *«ente creditizio»*.
3. Al n. 5, dopo le parole *«conti tenuti»* è aggiunto il periodo *«da enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria,»*; inoltre alle parole *«istituzioni finanziarie»* seguono le parole *«e/o dagli enti creditizi»*.
4. Al n. 10, lett. b), è aggiunta la lett. c) con la seguente formulazione:
«c) la conoscenza, l'intenzione o la finalità, che devono costituire un elemento delle attività di cui alle lettere a) e b), possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.».
5. Al n. 12 *ter* è aggiunto il numero 12 *quater* con la seguente formulazione:
«12 quater. «Operazione o transazione occasionale»: operatività posta in essere in assenza di un rapporto».
6. Il n. 13 è integralmente sostituito dal seguente testo:
«13. «Organizzazioni senza scopo di lucro»: le persone giuridiche che hanno come attività prevalente la raccolta o la distribuzione di fondi o altre risorse economiche per scopi caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o umanitari, della Legge N. DL, sulle persone giuridiche dello Stato della Città del Vaticano del 5 dicembre 2022.».
7. Al testo del n. 15 è eliminata la parola *«fondazioni»*.
8. Dopo il n. 15 sono aggiunti i numeri 15 *bis* e 15 *ter* con la seguente formulazione:
«15 bis. «Persona giuridica strumentale»: persona giuridica, soggetta alla disciplina stabilita nella Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana del 5 dicembre 2022».

«15 ter. «Autorità pubbliche»: le Istituzioni e gli Uffici curiali, le Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, inclusi nella lista allegata allo Statuto del Consiglio per l'Economia, il Governatorato dello

Stato della Città del Vaticano e gli Organi giudiziari dello Stato.».

9. Dopo il n. 17 è aggiunto il numero 17 *bis* nella seguente formulazione:
«17 bis. «Prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori»: persona fisica o giuridica la cui attività consiste nell'offrire servizi inerenti al trasferimento di fondi o altre risorse economiche, con particolare riguardo per denaro contante e valori, direttamente o per il tramite di loro agenti».
10. Al n. 18 il termine «*continuativo*» posto dopo la parola «*rapporto*» è eliminato.
11. Al n. 18 *bis*, il termine «*un'istituzione finanziaria*» viene sostituito con il seguente testo:
«un ente che svolge professionalmente un'attività di natura finanziaria, un'istituzione finanziaria o un ente creditizio».
12. Al n. 19, dopo la lettera b), è inserita la lett. c) nella seguente formulazione:
«c) la conoscenza, l'intenzione o la finalità, che devono costituire un elemento delle attività di cui alle lettere a) e b), possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive».
13. Dopo il n. 20 è aggiunto il numero 20 *bis* nel seguente testo:
«20 bis. «Servizi di trasferimento di denaro o di valori (Money or Value Transfer Services, MVTs)»: servizi di trasferimento di fondi o altre risorse economiche che prevedono l'accettazione di denaro contante, altri strumenti monetari, fondi o altri beni di valore e il pagamento di una somma corrispondente in denaro contante o in altra forma a un beneficiario per mezzo di una comunicazione, un messaggio, un trasferimento o attraverso una rete di compensazione a cui appartiene il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori. Le transazioni effettuate possono coinvolgere uno o più intermediari e un pagamento finale a una terza parte, e possono includere qualsiasi nuovo metodo di pagamento. A volte questi servizi sono legati a particolari regioni geografiche e vengono descritti con una serie di termini specifici, tra cui hawala, hundi e fei-chen».
14. Al n. 24 la definizione di «*Titolare effettivo*» è sostituita con la seguente:
««Titolare effettivo»: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la controparte e/o la persona fisica o le persone fisiche in nome e per conto delle quali è realizzata una operazione o transazione o attività ovvero ne risulta beneficiaria, e che comprende almeno».
15. Al n. 24, lett. a), sono eliminate le parole «*il titolare effettivo*».
16. Al n. 24, lett. a), il punto i) è sostituito dal seguente testo:

«i. «La persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano l'entità giuridica, attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi. Una percentuale di azioni pari al 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'entità giuridica detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'entità giuridica, detenuta da una un'entità giuridica, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta».

17. Al n. 24, la lett. c), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è integralmente sostituita dalla seguente formulazione:

«in caso di organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche:

i) la persona fisica o le persone fisiche che effettivamente esercitano il controllo sul patrimonio della persona giuridica o entità;

ii) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche che risultino essere gli effettivi beneficiari del patrimonio dell'entità;

iii) se i futuri beneficiari dell'entità non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità;»

18. Al n. 24, lett. c), dopo il punto iii) è aggiunto il punto iv) con la seguente formulazione:

«iv) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui ai punti precedenti, o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello o che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione o gestione dell'entità. I soggetti obbligati sono tenuti a conservare le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva, ai sensi dei punti i), ii), iii) e del presente punto iv), nonché delle difficoltà incontrate nelle attività di identificazione e di verifica».

19. Nel testo di cui al n. 27, n. 28 e n. 29, dopo le parole «qualsiasi trasferimento di fondi» sono aggiunte le parole «o altre risorse economiche»; così come dopo «prestatore di servizi di pagamento» segue «, o il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori,». L'espressione «Stati diversi» e «un

altro Stato» sono rispettivamente sostituite da «Giurisdizioni diverse» e «un'altra Giurisdizione».

20. Nel testo di cui al n. 28, dopo le parole *«per trasferire»* sono inserite le parole *«la comunicazione o»* e dopo le parole *«il messaggio di»* sono inserite le parole *«trasferimento o di».*

21. Nel testo del n. 29, dopo le parole *«singoli trasferimenti»* sono aggiunte le parole *«o altre risorse economiche»;* dopo *«prestatore di servizi di pagamento»* si aggiunge *«, o il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori».*

22. Il testo del n. 30 è sostituito dal seguente:

«Trasferimento di fondi»: transazione, tipicamente effettuata almeno parzialmente con mezzi elettronici, in nome e per conto di un ordinante, da parte di un prestatore di servizi di pagamento o da prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, allo scopo di mettere i fondi o le altre risorse economiche a disposizione di un beneficiario, mediante ~~presso~~ un prestatore di servizi di pagamento, o un prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento o il prestatore di servizi di trasferimento di denaro o di valori dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano».

23. Al n. 31 bis, dopo le parole *«del finanziamento del terrorismo»* si aggiunge la seguente formulazione *«e della proliferazione delle armi di distruzione di massa».*

24. Dopo il n. 32, sono aggiunti i numeri 33, 34, 35 e 36 nella seguente formulazione:

«33. «Valuta o moneta crittografata»: una forma di valuta virtuale visibile ed utilizzabile solo conoscendo le necessarie chiavi di accesso informatiche.

34. «Valuta o moneta elettronica»: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica.

35. «Valuta o moneta sintetica»: valuta derivata dalla combinazione di due diversi strumenti finanziari.

36. «Valuta o moneta virtuale»: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo

status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

Articolo 3

(Modifiche al Titolo II della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

All'intestazione del Titolo II, dopo le parole «*FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO*», sono aggiunte le parole «*E DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA*».

Articolo 4

(Modifiche all'art. 2 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Alla lett. a) sono aggiunte, in fine, le parole «*– tra cui prestatori di servizi di pagamento e prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori*».

Articolo 5

(Modifiche all'art. 3 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Al comma 2, lett. b), n. i, il termine «*totale dei ricavi*» è sostituito dal termine «*fatturato complessivo*».

Articolo 6

(Modifiche all'art. 5 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Alla lett. d) dopo il termine «*rapporti di corrispondenza con*» si inserisce la formulazione «*un ente e creditizio e/o*» e dopo «*una istituzione finanziaria*» si inserisce la formulazione «*di una Giurisdizione terza*»

Articolo 7

(Modifiche all'art. 5 bis della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Dopo il comma 2, sono aggiunti i commi 3, 4, 5 e 6 con la seguente formulazione:
«3. *Qualora l'accesso di cui al comma precedente esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per la legge, il Presidente del Governatorato dello Stato*

della Città del Vaticano può prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso»;

«4. Il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano assicura che tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze»;

«5. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo»;

«6. Le deroghe di cui al terzo comma non si applicano ai soggetti obbligati».

Articolo 8

(Modifiche all'art. 8 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 2, lett. c), è aggiunta la lettera d) del seguente tenore:
«esercita sulle persone giuridiche ogni altro controllo previsto dalla normativa vigente».
2. Al comma 4, lett. a), la formulazione *«la funzione di vigilanza, regolamentazione e la funzione di informazione finanziaria»* è sostituita con il seguente testo *«le funzioni di vigilanza, regolamentazione e informazione finanziaria»* e successivamente, alla fine del periodo, con la sola parola *«le funzioni»*.
3. Al comma 4, lett. b) la formulazione *«i regolamenti e le linee guida»*, è sostituita da *«la normativa secondaria»* e alla fine, è aggiunto il seguente testo *«inclusi regolamenti, istruzioni, circolari, ordinanze e linee guida»*.
4. Al comma 5, lett. c), è aggiunta dopo la parola *«i»* la parola *«relativi»* eliminata la parola *«del riciclaggio»*.

Articolo 9

(Modifiche all'art. 9 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 2, lett. b), dopo il n. v, è aggiunto il numero v bis) del seguente tenore:
«v bis) tenendo conto di quanto previsto dall'art. 25 della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici, indica ai soggetti obbligati le procedure e i controlli da adottare verso le Missioni diplomatiche.».
2. Al comma 2, lett. b), n. vi), è aggiunto, in fine, il seguente periodo *«delle Giurisdizioni ad alto rischio (“black list”) e delle Giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato (“grey list”)».*

Articolo 10

(Modifiche all'art. 10 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 2, è aggiunta, dopo la parola «*valutazione*», il termine «*particolare*».
2. Al comma 3, lett. a) sono aggiunte alla fine del primo periodo le seguenti parole: «*Giurisdizioni presenti nelle liste di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) punto vi*» e in fine è eliminato il seguente periodo «*Stati ad alto rischio o che non applicano o non applicano sufficientemente i parametri internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*».

Articolo 11

(Modifiche all'art. 11 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Al comma 2, lett. d), viene omesso il termine «*possibilmente*».

Articolo 12

(Modifiche all'art. 13 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 1, dopo la parola «*rischi*», sono aggiunte le parole «*di cui agli articoli 9 e 10*» e la parola «*regolamento*» è preceduta da «*proprio*».
2. Al comma 3, dopo la parola «*sospetto*», la formulazione «*od un altro rischio*» è sostituita dalla formulazione «*o un rischio elevato*».

Articolo 13

(Modifiche all'art. 13 bis della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Al comma 2, lett. a), n. i), le parole dopo «*dall'Autorità di vigilanza competente*», sono sostituite dalla formulazione «*dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano*».

Articolo 14

(Modifiche all'art. 14 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Alla fine del testo della lett. b), n. iv), è aggiunto il seguente periodo: «*incluse le tempistiche delle diverse fasi di analisi;*».

Articolo 15

(Modifiche all'art. 15 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 1, lett. a) dopo il n. i) è aggiunto il numero ii) con la seguente formulazione:
«ii) quando eseguono operazioni, transazioni o trasferimenti di fondi nell'ambito di un rapporto già in essere, secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria con proprio Regolamento.».
2. Al comma 1, lett. a), il numero ii) e iii) assumono, rispettivamente, la nuova numerazione iii) e iv).
3. Al comma 1, lett. a), n. iii) dopo la parola «*transazioni*» è aggiunta la parola «*occasional*».
4. Al comma 1, lett. a), n. iv), dopo la parola «*fondi*» è aggiunta la parola «*occasionale*».

Articolo 16

(Modifiche all'art. 16 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 1, lett. a), è eliminato il seguente periodo «*o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dall'Autorità di Informazione Finanziaria, sentito il parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria*».
2. Al comma 1, lett. c), dopo la parola «*identità*» sono aggiunte le parole «*al fine di soddisfare il soggetto obbligato sulla reale conoscenza del titolare effettivo stesso*» e viene eliminato il seguente periodo «*e tali da soddisfare il soggetto obbligato*».
3. Al comma 1, lett. e), prima della parola «*verificare*» è aggiunta la parola «*comprendere*».
5. Il testo del comma 1 *bis* è sostituito con la seguente formulazione:
«In riferimento alla lettera c) del comma 1, qualora la controparte sia una persona giuridica, i soggetti obbligati sono tenuti ad adottare gli adempimenti stabiliti all'articolo 17».
6. Il testo del comma 2, lett. a), è sostituito con la seguente formulazione:
«in caso di soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), prima di stabilire un rapporto, di effettuare una operazione o transazione nell'ambito di un rapporto già in essere, secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria con proprio Regolamento, o di effettuare una operazione o transazione occasionali;».

7. Il testo del comma 2, lett. b), assume la denominazione lett. c) e il nuovo testo della lett b) viene formulato nella seguente disposizione:

«in caso di soggetti di cui all'articolo 2, lettere d), e), f), g) e h) prima di stabilire un rapporto o di effettuare qualunque operazione o transazione;».

8. Al comma 3, sono aggiunte le parole «*dei precedenti*» e «*o eseguire una operazione occasionale*» rispettivamente dopo le parole «*a norma*» e «*un rapporto*» e viene eliminato il seguente testo «*1 e 2*».
9. Al comma 4, dopo la parola «*rapporto*» è aggiunta la formulazione «*eseguire una transazione occasionale*» e dopo «*servizio*» è aggiunto il termine «*occasionale*»

Articolo 17

(Modifiche all'art. 17 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 1 la formulazione «*alla identificazione e alla verifica*» è sostituita dalla seguente «*ai fini della identificazione e della verifica*».
2. Il testo del comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della identificazione e della verifica dell'identità del titolare effettivo, i soggetti obbligati devono acquisire le seguenti informazioni tali da soddisfarli sull'individuazione dello stesso, secondo quanto stabilito all'articolo 1, numero 24.».
3. Il testo del comma 4 è eliminato.
4. Il successivo comma 5, assume la denominazione di comma 4 e l'ultimo periodo è sostituito con il seguente testo: «*La prova di registrazione nel relativo registro non soddisfa, da sola, gli obblighi di adeguata verifica della controparte, secondo un approccio basato sul rischio*».
5. Viene aggiunto il comma 5 nella seguente formulazione:
«5. I soggetti obbligati conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di identificazione e di verifica del titolare effettivo».

Articolo 18

(Modifiche all'art. 18 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Al comma 3, il termine «*alto*» è sostituito con «*elevato*».

Articolo 19

(Modifiche all'art. 19 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 1 il termine «cliente» è sostituito con «controparte».
2. Il comma 1 *bis*, lett. b), viene sostituito dalla seguente nuova formulazione:
«b) l'aggiornamento e la pertinenza di documenti, dati e informazioni acquisiti ai fini dell'adeguata verifica, effettuando controlli degli archivi esistenti, con riferimento in particolare alle categorie di controparti aventi un rischio elevato.».

Articolo 20

(Modifiche all'art. 22 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Il comma 3 è abrogato.

Articolo 21

(Modifiche all'art. 23 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Al comma 1, dopo «sviluppo di» il testo viene riformulato nel seguente contenuto
«nuovi prodotti, attività e pratiche commerciali, inclusi nuovi canali di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in via di sviluppo per i prodotti o servizi sia esistenti che nuovi.».

Articolo 22

(Modifiche all'art. 24 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 3, lett. a), le parole «alto rischio» sono sostituite dalle parole «rischio elevato».
2. Al comma 3, è aggiunta la lett. c) con la seguente formulazione:
«c) può essere applicata solo se sono in essere misure di mitigazione adeguate.».

Articolo 23

(Modifiche all'art. 25 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 1, il termine «alto» è sostituito con «elevato».
2. Al comma 3, dopo le parole «istituzioni finanziarie», è aggiunta la seguente formulazione «e gli enti creditizi», inoltre le parole «paesi ad alto rischio» sono sostituite dalle parole «Giurisdizioni a rischio elevato».
3. Al comma 4, dopo il richiamo all'articolo «30» è aggiunto il riferimento

all'articolo «30 bis».

Articolo 24

(Modifiche all'art. 26 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

L'articolo 26 è integralmente sostituito dal seguente testo:

«1. Quando la controparte, il titolare effettivo e/o i soggetti che agiscono in nome e per conto della controparte, non sono fisicamente presenti, i soggetti obbligati adottano procedure idonee e proporzionate al rischio per identificarne e verificarne l'identità, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente.

2. I soggetti obbligati, ai fini di cui al comma 1, possono utilizzare i mezzi di identificazione elettronica o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, in conformità con l'articolo 23.

3. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria stabilisce, con proprio regolamento, le procedure di cui al comma 1 e i mezzi e le procedure di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria.».

Articolo 25

(Modifiche all'art. 27 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. La rubrica dell'articolo 27 è modificata nella seguente formulazione:

*«**Articolo 27** – Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con istituzioni finanziarie ed enti creditizi di Giurisdizioni terze».*

2. Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole «corrispondenza» e «istituzioni finanziarie» sono aggiunte, rispettivamente le parole «transfrontalieri» e «ed enti creditizi di Giurisdizioni terze».

3. Al comma 1, lett. a), b), c) ed e) e al comma 2 primo capoverso, dopo le parole «istituzioni finanziarie» e «corrispondente» sono aggiunte, rispettivamente, le parole «o ente creditizio» e «della Giurisdizione terza»;

4. Al comma 1, lett. a), dopo la parola «è soggetto», viene aggiunta la seguente formulazione «incluso se è stato oggetto di un'indagine o di un provvedimento in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dell'eventuale risultato di tale indagine o provvedimento».

5. Al comma 1, lett. e), dopo la parola «stabilire» sono aggiunte le parole «e comprendere chiaramente».

Articolo 26

(Modifiche all'art. 29 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Al comma 3, il termine «alto» è sostituito dalla parola «elevato».

Articolo 27

(Modifiche all'art. 30 bis della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Alla rubrica dell'articolo 30 *bis*, l'espressione «paesi ad alto rischio», è sostituita dalla formulazione «Giurisdizioni a rischio elevato».
2. Al comma 1, primo capoverso, le parole «paesi terzi ad alto» sono sostituite dalle parole «Giurisdizioni a rischio elevato» e alla fine del periodo sono aggiunte le parole «, proporzionate ai rischi».
3. Al comma 1, lett. a) e lett. c) la parola «sul cliente» e «del cliente» sono sostituite dalle parole «sulla controparte» e «della controparte».
4. Il testo del comma 2 è eliminato e il successivo comma 3 assume la denominazione di comma 2, al quale dopo la parola «misure» sono aggiunte le parole «proporzionate al rischio» e nel quale le parole «dai precedenti commi» sono sostituite le parole «dal precedente comma».
5. È aggiunto il comma 3, con la seguente formulazione:

«3. Le misure di cui al comma 2 possono, tra l'altro, prevedere che:

 - a) il primo trasferimento di fondi sia eseguito mediante un conto intestato alla controparte presso un ente creditizio soggetto a norme di adeguata verifica in linea con quelle previste dalla presente Legge;
 - b) sia sistematicamente segnalata l'operatività con talune Giurisdizioni;
 - c) sia rifiutata la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza dei soggetti obbligati della Giurisdizione terza interessata, o comunque sia considerato il fatto che il soggetto obbligato interessato proviene da una giurisdizione che non dispone di adeguati regimi di prevenzione del riciclaggio di denaro, del contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
 - d) sia prescritto che i soggetti obbligati rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i rapporti, relazioni e/o operatività con controparti, istituzioni finanziarie o banche corrispondenti nella Giurisdizione interessata;
 - e) sia vietata la costituzione, da parte di soggetti obbligati, di succursali o uffici di rappresentanza nella Giurisdizione terza interessata, o comunque sia considerato il fatto che la succursale o l'ufficio di

rappresentanza in questione si troverebbe in una Giurisdizione che non dispone di adeguati regimi di prevenzione del riciclaggio di denaro, del contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

f) sia prescritta una maggiore vigilanza o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni dei soggetti obbligati aventi sede nella Giurisdizione terza;

g) siano prescritti obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni situate nella Giurisdizione terza.».

Articolo 28

(Modifiche all'art. 31 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 1, primo capoverso dopo la frase «*i prestatori di servizi di pagamento*» viene aggiunta la seguente formulazione «*, o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o valori,*».
2. Al comma 1 *bis*, dopo la frase «*i prestatori di servizi di pagamento*» viene aggiunta la seguente formulazione «*, o i prestatori di servizi di trasferimento di denaro o valori,*».
3. Al comma 1 *bis* l'espressione «*sistemi di pagamenti*» è sostituita con «*sistemi di pagamento*» e dopo la parola «*Euro*» sono aggiunte le parole «*e il trasferimento avvenga esclusivamente tra lo Stato e Giurisdizioni parte dell'Unione europea*».

Articolo 29

(Modifiche all'art. 38 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 1, primo capoverso dopo il termine «*transazione:*» è aggiunta la parola «*occasional*».
2. Al comma 2, lett. b), n. i), l'espressione «*in maniera tempestiva*» è sostituita con le parole «*con immediatezza*».
3. Al comma 2, lett. b), n. ii) l'espressione «*ad alto rischio*» è sostituita con le parole «*a rischio elevato*».

Articolo 30

(Modifiche all'art. 40 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 6, lett. a), le parole «*del loro cliente*» sono sostituite dalle parole «*della loro controparte*».

2. Al comma 6, lett. b), «*del cliente*» sono sostituite dalle parole «*della controparte*».

Articolo 31

(Modifiche all'art. 47 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 1, lett. c), la frase «*stabiliti negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45*» è sostituita dal seguente periodo «*e degli adempimenti connessi alle attività di Informazione Finanziaria, stabiliti nel Titolo II ai Capi III, IV, V, VI, VIII*».
2. Al comma 1, lett. d), dopo la parola «*violazione*» sono aggiunte le parole «*da parte dei soggetti obbligati*».

Articolo 32

(Modifiche all'art. 50 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Alla fine del comma 1, lett. b) è aggiunta la seguente frase «*, secondo quanto previsto dalla normativa vigente*».
2. Al comma 1, lett. c), dopo le parole «*5 bis*» sono aggiunte le parole «*comma 1*», e alla fine del periodo le parole «*, secondo quanto previsto dalla normativa vigente*».

Articolo 33

(Modifiche all'art. 51 bis della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 3, lett. a), b) e d), il richiamo all'art. 1, «*n. 6*» è sostituito con «*n. 7*».
2. Al comma 3, lett. b) la parola «*commi*» è sostituita dalla parola «*numeri*».

Articolo 34

(Modifiche all'art. 64 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

L'art. 64, viene modificato secondo la seguente formulazione:

«**Art. 64.** *I regolamenti di attuazione del presente Titolo sono sottoposti alla considerazione previa del Sommo Pontefice per il tramite della Segreteria di Stato.*».

Articolo 35

(Modifiche all'art. 66 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Al comma 1, lett. a), la frase «*negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, e 63*» è sostituita dalle seguenti parole «*nel Titolo III*».

Articolo 36

(Modifiche all'art. 69 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

1. Al comma 3, lett. b), dopo le parole «*nell'ambito di:*» è aggiunta la numerazione «*(i)*» e prima della parola «*prudenziale*» è aggiunta la numerazione «*(ii)*».
2. Al comma 3, le lett. d) ed e) assumono, rispettivamente, la numerazione e) e f) e viene aggiunta la nuova formulazione della lett. d) del seguente tenore: «*d) le richieste di informazioni da parte delle Autorità siano motivate da esigenze relative ad attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa*».

Articolo 37

(Modifiche all'art. 71 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

I testi dei commi 3 e 4 vengono sostituiti con la seguente formulazione:

«*3. La lista di cui al comma 1 e i suoi aggiornamenti a) sono pubblicati, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, nei siti internet dello Stato, dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e della Segreteria per l'Economia e mediante affissione sulla porta degli Uffici del Governatorato e nel Cortile di San Damaso*».

«*4. Il Presidente del Governatorato comunica senza indugio la lista di cui al comma 1 e i suoi aggiornamenti, per via elettronica, ai soggetti segnalanti, nonché all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e alla Segreteria per l'Economia, per quanto concerne le attività di competenza.*».

Articolo 38

(Modifiche all'art. 72 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Al comma 5, dopo la parola «*esamina*», sono aggiunte le parole «*senza indugio*». In fine, il periodo è modificato secondo il seguente tenore: «*Le designazioni fatte dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea costituiscono anche da sole, fondato motivo per l'iscrizione nella lista*».

Articolo 39

(Modifiche all'art. 73 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Al comma 5, dopo la parola «prescritto» sono aggiunte le parole «nel comma 4,».

Articolo 40

(Modifiche all'art. 75 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

I commi dal 2 all'8 sono sostituiti dalla seguente formulazione:

«2. I soggetti segnalanti, devono verificare senza indugio l'esistenza presso la propria istituzione di fondi o altre risorse economiche di proprietà o posseduti, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti iscritti nella lista

3. I soggetti segnalanti e le persone fisiche dipendenti, o che agiscono per conto dei precedenti soggetti, sono tenuti a bloccare immediatamente e senza indugi:

a) i fondi o altre risorse economiche di proprietà, posseduti, controllati o detenuti, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti iscritti nella lista;

b) i trasferimenti di fondi, denaro o valori direttamente o indirettamente riconducibili, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, a soggetti iscritti nella lista;

c) i frutti e dei profitti generati dai soggetti iscritti nella lista o altre risorse economiche di cui alla lettera a);

d) dei fondi o altre risorse economiche posseduti o controllati da altre soggetti, persone fisiche o enti, in nome, per conto o in favore dei soggetti iscritti nella lista.

4. I soggetti segnalanti sono tenuti ad inviare tempestivamente una segnalazione all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria nei casi in cui abbiano dato corso agli obblighi di cui al comma 3. Tale segnalazione deve contenere, in particolare:

a) le misure adottate in adempimento al comma 3, indicando i soggetti coinvolti e l'ammontare e la natura dei fondi o altre risorse economiche;

b) l'informazione relativa ai rapporti, alle prestazioni o alle transazioni, nonché ogni altro dato disponibile, riconducibile ai soggetti iscritti nella lista;

c) l'informazione relativa a qualsiasi tentativo di transazione finanziaria che abbia per oggetto fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi del comma 3.

5. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria comunica al soggetto segnalante, non oltre le 24 ore dalla segnalazione di cui al comma 4, un proprio provvedimento con il quale definisce i termini, le condizioni e i limiti del blocco di cui al comma 3, anche ai fini della tutela dei diritti dei terzi in buona fede.

6. I soggetti segnalanti comunicano all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, entro sette giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 5, tutte le informazioni e i dati utili al monitoraggio sull'attuazione del medesimo provvedimento. L'Autorità di Supervisione ed Informazione Finanziaria può richiedere aggiornamenti costanti.

7. In caso di rimozione di un soggetto dalla lista, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, con proprio provvedimento, dispone immediatamente la cessazione delle misure di cui al comma 3 e la revoca del provvedimento di cui al comma 5, dandone comunicazione, senza indugio, ai soggetti segnalanti interessati.

8. Le Autorità pubbliche della Santa Sede inviano copia delle comunicazioni di cui ai commi precedenti alla Segreteria per l'Economia. Le amministrazioni del Governatorato inviano copia delle comunicazioni al Presidente del Governatorato.»

Articolo 41

(Modifiche all'art. 76 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

L'articolo 76 è riformulato secondo il seguente testo:

«**Art. 76. Misure cautelari.** 1. Quando sussistono fondati motivi per ritenere che un soggetto minacci la pace e la sicurezza internazionale e sussista anche il rischio che i fondi o altre risorse economiche possibile oggetto di blocco preventivo possano essere occultati o utilizzati per uno scopo delittuoso, il Presidente del Governatorato dispone immediatamente il blocco preventivo dei fondi o altre risorse economiche informandone senza indugio, per via elettronica, i soggetti segnalanti, la Segreteria per l'Economia, l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e l'Ufficio del Promotore di Giustizia.

2. Il provvedimento di blocco preventivo di cui al comma precedente diventa inefficace se nel termine di quindici giorni dalla sua adozione il soggetto non è iscritto nella lista.»

Articolo 42

(Modifiche all'art. 79 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

L'articolo 79 è riformulato secondo il seguente testo:

«**Art. 79. Eccezioni.** 1. Il Presidente del Governatorato, sentita l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e preso atto delle decisioni pertinenti dei competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare il rilascio dei fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi

degli articoli 75 o 76, nella misura necessaria per il pagamento delle spese essenziali dei loro proprietari, compresa l'alimentazione, l'affitto, le tasse, le assicurazioni, i servizi medici, i servizi pubblici e le spese legali.

2. Il Presidente del Governatorato, sentita l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e preso atto delle decisioni pertinenti dei competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare il rilascio dei fondi o altre risorse economiche preventivamente bloccati ai sensi degli articoli 75 o 76 per il pagamento delle spese straordinarie.

3. I conti correnti e i valori mobiliari oggetto del blocco preventivo possono continuare a generare interessi e potranno ricevere pagamenti e profitti in accredito, così come spese in addebito, provenienti da contratti conclusi prima dell'adozione delle misure di cui agli articoli 75 o 76.

4. Il Presidente del Governatorato, sentita l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e preso atto delle decisioni pertinenti dei competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare il pagamento di debiti a carico dei soggetti iscritti nella lista, sempre che:

a) il debito sia sorto prima dell'adozione delle misure di cui agli articoli 75 o 76;

b) il contratto da cui scaturisce il debito non sia collegato ad oggetti, materiali, strumenti, beni, tecnologie, assistenza, formazione, addestramento, assistenza finanziaria, investimenti, intermediazioni o servizi che possano favorire un programma di proliferazione di armi di distruzione di massa;

c) il pagamento non sia ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica iscritta nella lista di cui all'articolo 71;

d) non sussistano eventuali ulteriori limitazioni, cautele o adempimenti imposti dalle linee guida e dalle procedure di cui all'articolo 81.».

Articolo 43

(Modifiche all'art. 81 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

L'articolo 81 viene sostituito dalla seguente formulazione:

«Articolo 81 – Linee guida e procedure di attuazione

Le Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano emanano linee guida e procedure circa l'attuazione di quanto disposto dal presente Titolo, per quanto di propria competenza.».

Articolo 44

(Modifiche alla numerazione degli articoli dal 81 al 91 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Gli articoli che vanno dall'articolo 81 all'articolo 91, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, hanno, rispettivamente, assunto la numerazione che va dall'articolo 82 all'articolo 92.

Articolo 45

(Modifiche al richiamo operato nell'art. 86 e nell'art. 87 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Agli articoli 86, comma 1 e 87, comma 1, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, il riferimento «*all'articolo 81*» è sostituito «*con l'articolo 82*».

Articolo 46

(Aggiornamento della definizione dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria nella Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Nel testo della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, la denominazione «*Autorità di Informazione Finanziaria*» è sostituita con «*Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria*».

Articolo 47

(Integrazione del termine “proliferazione delle armi di distruzione di massa” nella Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Nel testo della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, alla parola «*riciclaggio*» sono aggiunte le parole «*e della proliferazione delle armi di distruzione di massa*».

Articolo 48

(Sostituzione dei termini “Stato terzo/Stati”, “paese/paesi” con “Giurisdizione” nella Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013)

Nel testo della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, le parole «*Stato terzo*», «*paese o paesi*» e «*Stati*» sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole «*Giurisdizione terza*», «*Giurisdizione o Giurisdizioni*» e «*Giurisdizioni*».

Articolo 49

(Inserimento del termine “prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori “nella Legge n. XVIII dell’8 ottobre 2013)

Nel testo della Legge N. XVIII, dell’8 ottobre 2013, dopo le parole «*i prestatori di servizi di pagamento*» sono aggiunte le parole «*o prestatori di servizi di trasferimento di denaro o di valori*».

La presente legge, prima della sua promulgazione, è stata sottoposta alla diretta considerazione del Santo Padre in data 7 novembre ed entra immediatamente in vigore.

L'originale della presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà depositata nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che negli *Acta Apostolicae Sedis*, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Città del Vaticano, 7 novembre 2023.

FERNANDO CARD. VÉRGEZ A., L.G.

Presidente

Visto

Il Segretario Generale